Emirati Arabi Uniti: il nuovo regolamento di esecuzione in materia di IVA

Posted by Admin Ascheri on 7 December 2017 at 12:00 AM

L'Autorità fiscale federale ha da poco emesso la tanto attesa decisione sul Regolamento di attuazione del Decreto Federale n. 8 del 2017 in materia di IVA (anche definito "*the Regulations*"). Tale regolamento ha fornito un orientamento su alcune delle previsioni contenute nel già menzionato Decreto Federale n. 8/2017 in materia di IVA (anche detto "*the law*").

Requisiti di registrazione

Il Regolamento di esecuzione ha dato conferma di alcuni requisiti per la registrazione obbligatoria e volontaria. È importante evidenziare che le imprese devono registrarsi conformemente alle tempistiche indicate dall'Autorità fiscale federale. I contribuenti possono essere passibili di sanzioni se non si registrano secondo le suddette tempistiche. Le aziende il cui fatturato annuo supera i 150 milioni di Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) dovevano registrarsi entro il 31 Ottobre 2017, quelle il cui fatturato annuo è pari a 10 milioni di Dirham dovevano registrarsi entro il 30 novembre del 2017, mentre per tutte le altre aziende la deadline era il 4 dicembre 2017.

Esenzioni e zone franche

Il regolamento in questione fornisce ulteriori chiarimenti su quelle che sono le attività con IVA a tasso zero o esenti. In particolare, risultano particolarmente utili i chiarimenti in materia di "servizi finanziari", tema fino ad ora oggetto di numerosi dibattiti. I servizi finanziari elencati nel Regolamento dovrebbero essere esenti laddove questi non vengono forniti in cambio di un prezzo, sconto, commissione o deduzione.

Tuttavia, va ancora definito il trattamento di ogni zona franca. L'articolo 51 del Regolamento fa riferimento a determinate "zone designate", che vengono considerate come territori al di fuori dello Stato a condizione che le stesse siano geograficamente delimitate con misure di sicurezza e controlli doganali in atto per monitorare le entrate e le uscite delle persone e il movimento delle merci (fra le altre condizioni). I movimenti di merce tra le varie "zone designate" non devono essere soggetti ad imposta. Tuttavia, il governo deve ancora emanare una decisione in materia, decisione con cui verranno elencate quelle *"designated zones"* che verranno considerate al di fuori dello Stato.

Conclusioni

È fondamentale che le imprese rivedano la loro posizione contrattuale in modo tale da valutare se i contratti da queste già conclusi includano o meno l'IVA. Qualsiasi contratto stipulato da questo momento in avanti dovrà prevedere delle disposizioni in materia di IVA. Le norme transitorie sono contenute nell'Art. 70 del Regolamento, che disciplina i requisiti in materia di conservazione dei dati per le imprese. La "*due diligence*" relativa ai conti e ai contratti commerciali della societa' dovrà essere rigorosa, indipendentemente dal fatto che la stessa sia registrata ai fini dell'Iva o meno, al fine di evitare ogni responsabilità'.

.